

ACCORDO DI PARTENARIATO  
PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO DI FINANZIAMENTO  
FINALIZZATO ALL'ACQUISTO SCUOLABUS

**tra**

Comune di Monasterolo di Savigliano con sede legale in Piazza Castello n. 6 12030 Monasterolo di Savigliano (CN), C.F. n. 00489010041, rappresentata dal Legale rappresentante pro tempore, Sindaco, Sig. Giorgio Alberione

**e**

Comune di Scarnafigi con sede legale in Corso Carlo Alberto, 1 - 12030 Scarnafigi (CN) C.F. n. 85002050046, rappresentata dal Legale rappresentante pro tempore, Sindaco, Sig. Riccardo Ghigo

**e**

Comune di Ruffia, con sede legale in Via Vittorio Veneto, 22 12030 Ruffia (CN) - C.F. 85001410043 rappresentata dal Legale rappresentante pro tempore, Sindaco, Sig. Cristian Ruffino

Premesso

- Che il Comune di Monasterolo di Savigliano intende procedere all'acquisto di uno Scuolabus, in quanto quello attualmente in uso risulta obsoleto;
- l'attuale scuolabus, immatricolato nel 1998, necessita di continui interventi di manutenzione e non garantisce più adeguata sicurezza ai bambini che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico;
- il Comune di Monasterolo di Savigliano, in qualità di proprietario del veicolo, si è fatto promotore di questa iniziativa, supportata anche dal Comune di Ruffia e dal Comune di Scarnafigi.
- Che il servizio de quo è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola Primaria Beppe Fenoglio di Monasterolo di Savigliano e la Scuola Secondaria di primo grado Casimiro Sperino di Scarnafigi
- Che gli utenti del servizio sono gli studenti dei Comuni di Monasterolo di Savigliano, e Ruffia

- Che la Regione Piemonte ha approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 19-2699 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado)
- Che il contributo regionale per l'acquisto di ogni singolo scuolabus sarà riconosciuto nella misura del 50% del costo sostenuto (IVA inclusa), e comunque fino ad un massimo di € 40.000,00
- Che è intenzione dei tre Comuni interessati presentare nella forma di un accordo di partenariato, richiesta di contributo alla Regione attraverso la partecipazione al Bando di cui sopra e contestualmente presentare analoga richiesta alla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano s.p.a.;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Finalità della collaborazione**

Il Comune di Monasterolo di Savigliano, in qualità di proprietario del veicolo, si fa promotore di questa iniziativa di partenariato con i Comuni di Scarnafigi e di Ruffia, impegnandosi a presentare domanda di ammissione al finanziamento regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2020, n. 19-2699 sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23/1989, per l'acquisto di scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia (ex materna) e dell'obbligo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado).

L'eventuale accesso alla contribuzione regionale è finalizzato esclusivamente all'acquisto di uno scuolabus che rimarrà di esclusiva proprietà del Comune di Monasterolo di Savigliano sul quale graveranno tutti gli oneri inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo.

#### **Articolo 2 - Componenti dell'accordo**

L'accordo prevede la partecipazione degli Enti di seguito elencati:

- COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO – Comune capofila
- COMUNE DI SCARNAFIGI- Comune partner-1
- COMUNE DI RUFFIA- Comune partner-2

### **Articolo 3 - Durata**

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido sin tanto che sussistano pendenze tra le Parti tali da rendere applicabile il presente atto.

Il presente Accordo cesserà di avere effetto nel caso in cui l'Accordo non ottenga il Finanziamento Regionale o l'accesso ad altre richieste di contribuzione.

### **Articolo 4 - Impegni delle parti**

Il Capofila dell'Accordo ha i seguenti compiti

- esercita l'attività necessaria e qualificante per l'attuazione corretta dell'Accordo;
- assume il coordinamento dei vari interventi e attività;
- cofinanzia l'Accordo;

I Partner indicati nell'articolo precedente hanno i seguenti compiti:

- Comune partner 1:
  - esercita l'attività necessaria e qualificante per l'attuazione corretta dell'Accordo;
- Comune partner 2:
  - esercita l'attività necessaria e qualificante per l'attuazione corretta dell'Accordo;

Ciascuna Parte eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.

Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'Accordo.

### **Articolo 5 - Riservatezza**

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei partner attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del soggetto che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni:

- che le Parti divulgatrici già detengono al momento della definizione del presente Accordo;
- che sono di pubblico dominio;
- che le Parti ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza;
- che le Parti divulgatrici sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori del presente Accordo;
- che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dalla Parte che le comunica;
- quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

La divulgazione di informazioni confidenziali trasmessa in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la confidenzialità e che ne precisi la data di divulgazione.

Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione dell'Accordo.

**Articolo 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Tutte le parti, per quanto di competenza, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

**Articolo 8 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Cuneo.

Letto, approvato e sottoscritto

- Per il CAPOFILA:

Comune di Monasterolo di Savigliano

.....

- PER IL PARTNER 1

Comune di Scarnafigi

.....

- PER IL PARTNER 2

Comune di Ruffia

.....

